



SAN LAZZARO
DI SAVENA

Comune
di
SAN LAZZARO DI SAVENA
(Città Metropolitana di BOLOGNA)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026.CIG: A0184794BB

ART. 1 OGGETTO

Il presente Capitolato regola l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Comune di San Lazzaro di Savena in materia assicurativa e in tutti i servizi ad essa correlati ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "Broker"), ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successive modifiche e successivi Regolamenti IVASS; più in particolare sono richieste le prestazioni di cui al successivo art. 4 del presente Capitolato.

ART. 2 REQUISITI PROFESSIONALI

Il Broker deve essere regolarmente iscritto al Registro Unico degli Intermediari di cui all'art.109 del D.Lgs. 07.09.2005, n.209. (Codice delle assicurazioni) e successive modifiche.

Il servizio cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs n. 209 del 7/09/2005 e s.m.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

Il presente servizio decorrerà **indicativamente dal 01/01/2024 e scadrà il 31/12/2026.**

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di estendere **il contratto per un ulteriore biennio**, previa adozione di apposito atto ed alle medesime condizioni di fornitura del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di avvalersi di una **proroga tecnica del contratto, per un periodo non superiore a sei mesi**, nelle more dell'espletamento di un nuovo procedimento di gara, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche nessuna esclusa.

Dalla data di decorrenza del contratto il Broker Aggiudicatario dovrà assicurare la completa effettuazione del servizio indicato all' art. 4 con totale presa in carico di ogni posizione assicurativa pregressa concernente il Comune di San Lazzaro di Savena ed in gestione presso i precedenti Broker. A tal fine l'aggiudicatario dovrà inoltre collaborare con l'attuale Broker per il pieno e completo passaggio delle competenze e della gestione in essere, come da codice deontologico e principi generali in materia.

In caso di scadenza naturale od anticipata del contratto, il Broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per non oltre 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Amministrazione.

ART. 4 ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire al Comune di San Lazzaro di Savena supporto e consulenza in materia assicurativa, ed in particolare a fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- 1.** Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti alla specifica attività del Comune di di San Lazzaro di Savena per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento;
- 2.** Analisi preliminare dei rischi in capo, ai suoi dirigenti e/o funzionari, dei suoi dipendenti e delle loro relative coperture assicurative;
- 3.** Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti;
- 4.** Elaborazione di un programma assicurativo anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi, finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico dell'ente;
- 5.** Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove esigenze dell'ente;
- 6.** Assistenza tecnica nello svolgimento delle gare (inclusi i controlli di conformità e di economicità delle singole offerte come precisato al successivo punto 8) e nella predisposizione degli atti necessari, compresa la bozza del capitolato di gara aggiornato all'evoluzione legislativa e di mercato per l'espletamento delle procedure concorsuali previste per l'affidamento del servizio. I Capitolati dovranno essere presentati all'Amministrazione Comunale almeno 9 mesi prima della scadenza dei contratti assicurativi in essere dell'ente;
- 7.** Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso migliore rapporto qualità-prezzo;
- 8.** Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi. In particolare il Broker è tenuto alla segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti; il broker provvederà alla trasmissione dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire il Comune di San Lazzaro di Savena;
- 9.** La continuità della copertura assicurativa prevista dai differenti contratti assicurativi;
- 10.** Assistenza tecnica e gestione dei sinistri, quando il Comune venga a trovarsi nella veste sia di danneggiato che di danneggiante, e anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto (gestione dei sinistri attivi e

passivi). In particolare per la gestione dei sinistri il Broker dovrà curare ogni rapporto nessuno escluso con le Compagnie Assicuratrici dell'Ente (a mero titolo indicativo e non esaustivo: apertura del sinistro, gestione iter sinistro, controllo adempimenti delle Compagnie sino alla definizione del sinistro). Resta facoltà dell'Ente proseguire la definizione di taluni sinistri con il precedente Broker;

- 11.** Per i danni che il Comune di San Lazzaro di Savena subisce per responsabilità di terzi, il Broker è autorizzato dal Comune, ad avvalersi della collaborazione di uno o più legali scelti discrezionalmente dallo stesso Broker fra i legali di propria fiducia;

L'onere di spesa per detta assistenza legale non farà carico al Comune di San Lazzaro di Savena;

Qualora la Compagnia di Assicurazioni della controparte, al momento del risarcimento del danno, corrisponda al Comune anche l'onorario del patrocinatore legale, in aggiunta al risarcimento spettante all'Ente, il Comune citato, dietro presentazione di regolari fatture intestate allo stesso da parte del patrocinatore legale, provvederà al pagamento delle stesse;

- 12.** Gestione dei sinistri attivi: il Broker si farà carico di dare alle strutture del Comune di San Lazzaro di Savena, a ciò specificamente proposte, l'assistenza necessaria per la gestione dei sinistri, in modo da poter giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia di assicurazione;
- 13.** Elaborazione di report semestrali da consegnare, entro 30 gg. dalla scadenza del semestre assicurativo) al Comune sull'andamento della sinistrosità della polizza RCT indicanti: numero sinistro, data accadimento, tipologia avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia (se prevista) data del pagamento o della chiusura del sinistro senza seguito. Elaborazioni di report annuali su tutte le altre polizze in gestione dell'Ente, contenenti l'indicazione dei sinistri liquidati, riservati, e/o dichiarati senza seguito da consegnare, entro 30 gg. dalla fine del semestre, al Comune sull'andamento della sinistrosità e corredati da valutazione tecniche e proposte;
- 14.** Predisposizione, se richiesto, di programmi assicurativi a favore del personale dipendente dell'Amministrazione ("Welfare aziendale");
- 15.** Consulenza e assistenza in ogni situazione e problematica emergente avente carattere assicurativo;
- 16.** Comunicazione scritta al Comune di San Lazzaro di Savena dei sinistri che stanno andando in prescrizione almeno 30 gg. prima dalla scadenza del termine;
- 17.** Servizi accessori e complementari come da offerta tecnica presentata in sede di gara e depositata agli atti del Comune;

- 18.** Comunicazione scritta al Comune di San Lazzaro dell'elenco dei sinistri di cui viene richiesta la franchigia e l'elenco delle franchigie che il Comune dovrà pagare, almeno 90 gg. dalla data di scadenza del relativo pagamento;
- 19.** Esecuzione e gestione delle polizze con segnalazione preventiva delle scadenze, dei premi dovuti, o di altri adempimenti a carico del Comune (es: comunicazione dati per regolazione premi) e quindi controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra attività amministrativo-contabile;
- 20.** Aggiornamento in materia assicurativa del personale preposto al Servizio Gare Contratti e Provveditorato (attività di formazione: organizzazione corsi di formazione per il personale dell'Ente);
- 21.** Individuazione di un **referente unico per il Comune di San Lazzaro di Savena** che dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e far fronte ad eventuali problematiche che potrebbero sorgere – **e referente unico per la gestione dei sinistri;**
- 22. Assistenza telefonica, tramite posta elettronica, e on-site** e con intervento di proprio personale presso il Committente, consistenti:
 - nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
 - nella gestione dei sinistri attivi e passivi;
 - nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni;
 - nell'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- 23.** Gestione dei sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico in oggetto non ancora chiusi a tale data.
- 24.** Passaggio di consegna di tutta la documentazione dei sinistri gestiti al termine del contratto, in caso dell'affidamento dell'incarico ad altro soggetto.
- 25.** Rispetto del segreto d'ufficio ed obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art.1176 del codice civile.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune di San Lazzaro di Savena né potrà impegnare in alcun modo l'Ente, se non preventivamente autorizzato, al quale resta quindi ogni potere decisionale.

ART. 5 CONDIZIONI GENERALI

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dal Comune di San Lazzaro di Savena potrà essere eseguita da parte del broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune di San Lazzaro di Savena, nelle forme di legge.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune di San Lazzaro di Savena, pur avvenendo esclusivamente per il tramite il broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa.

ART. 6 CAUZIONE E GARANZIE Garanzia provvisoria e definitiva

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni cagionati e l'applicazione delle penali, il broker aggiudicatario del servizio dovrà costituire, nei termini richiesti dall'Amministrazione, una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2023. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva sarà svincolata ai sensi dell' art. 117.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e comporta l'acquisizione, da parte del Comune di San Lazzaro di Savena, della cauzione provvisoria ulteriormente all'applicazione delle sanzioni di legge e con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del servizio.

ART. 7 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per il servizio affidato al Broker e per il suo espletamento non graveranno sul Comune di San Lazzaro di Savena oneri né presenti né futuri per compensi o rimborsi in quanto l'attività del Broker verrà remunerata, secondo la consolidata

consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di assicurazione prescelte e/o individuate secondo le procedure concorsuali previste.

Il Comune di San Lazzaro di Savena non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative, si dà e si prende atto che l'entità dei suddetti compensi non potrà superare i limiti indicati nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara per l'appalto del servizio.

ART. 8

PREROGATIVE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, inclusa la facoltà di accettare in toto, parzialmente, o di rifiutare, le proposte presentante;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 9

OBBLIGHI DEL BROKER – POLIZZA ASSICURATIVA

Il Broker affidatario dovrà svolgere il servizio nell'interesse del Comune di San Lazzaro di Savena, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà e nel rispetto di quanto previsto nel piano di lavoro presentato in sede di offerta.

Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il broker risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattualmente previste, imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione comunale che fin da ora viene sollevata e tenuta indenne da ogni pretesa risarcitoria per danni ed eventuali perdite patrimoniali, avanzate da terzi danneggiati.

L'Amministrazione comunale avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio.

Ai fini di cui sopra il broker dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenze ed errori professionali propri ovvero per negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, come previsto dall'art. 110 comma 3 ed art. comma 3 D.lgs. n° 209/2005 e ss.mm.ii. La polizza dovrà essere mantenuta per

tutto il periodo di validità contrattuale ed avere massimale minimo assicurato di € 1.500.000 per sinistro ed € 2.500.000 all'anno globalmente per tutti i sinistri, a pena di risoluzione contrattuale.

ART. 10

PAGAMENTO DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE EVENTUALI

Il pagamento dei premi dei contratti stipulati, prorogati e /o rinegoziati e della regolazione dei premi, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alle compagnie assicurative interessate entro 30 giorni in nome e per conto del Comune e ad inviare al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il pagamento delle franchigie eventuali sui sinistri avverrà direttamente alle compagnie previo controllo e nulla osta del Broker assicurativo all'ente.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e /o da parte della compagnia assicuratrice, fanno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Il Comune effettuerà il pagamento dei premi e delle franchigie al Broker entro 90 gg. data di ricezione di richiesta di pagamento dei premi e delle franchigie o nei termini previsti dalle polizze assicurative aggiudicate o aggiudicande.

ART. 11

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai sensi dell'art.3, co.9, della

L.13/08/2010, n.136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

ART. 12 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni oltre alle penali di cui al punto successivo, il Comune potrà, con provvedimento motivato, stabilire la revoca del mandato.

La revoca avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della comunicazione della revoca stessa, come meglio precisato nel successivo art. 14.

Il Comune di San Lazzaro di Savena nel caso di revoca o di risoluzione anticipata del servizio si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio.

ART. 13. PENALITA'

Il Comune ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D. Lgs. 07/09/2005, n. 209 e successive modifiche e successivi regolamenti ISVAP e imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione appaltante.

Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi del Comune di San Lazzaro di Savena, e dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato purché derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato o nel progetto di servizio presentato in sede di gara, l'impresa aggiudicataria potrà essere sanzionata con una penale così come previsto nei seguenti punti:

- a) € 500,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per quanto

capiente e salvo quindi l'eventuale diritto alle ulteriori somme, per omissioni o violazioni del presente capitolato;

b) € 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di persistente inadempimento e ammontare delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto (art.126 del D. Lgs.36/23).

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione a mezzo PEC, rispetto alla quale il broker avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 15 giorni, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il RUP procederà all'applicazione della penalità.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui, entro il predetto termine di 15 giorni:

- l'aggiudicatario esegua con buon esito le prestazioni contestate;
- l'aggiudicatario invii ai contraenti congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate. Inoltre, per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal Broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale nella misura di € 10.000,00, l'Amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti della Società di Brokeraggio per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad essa stessa o a terzi nel periodo di scopertura oltre al recesso unilaterale come previsto al successivo art. 14 senza pagamenti di alcun onere da parte dell'Amministrazione.

ART. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di riscontrate inadempienze da parte del Broker ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, sarà facoltà del Servizio Assicurazioni contestare gli addebiti, mediante comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione, il Broker dovrà comunicare le proprie deduzioni al Servizio Assicurazioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nell'esecuzione delle proprie prestazioni l'Ente potrà, con provvedimento motivato, risolvere il contratto dandone opportuno avviso alle Compagnie.

La revoca avrà effetto al trentesimo giorno successivo alla data della comunicazione della revoca stessa.

Il contratto si intende revocato nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Broker o anche di una sola delle Imprese facente parti del raggruppamento affidatario del servizio.

Nei casi di cui all'art. 124 del D. lgs. n. 36/2023, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione del servizio, alle condizioni previste dalla norma citata.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni dell'articolo 1453 e seguenti del codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste all'articolo 2 e all'art. 6 del presente capitolato.

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 108 del D. lgs. n. 36/2023, costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.:

- a) la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del d.lgs. 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private);
- b) l'impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio;
- c) la circostanza che il broker si renda colpevole di frode ai danni dell'Ente;
- d) la violazione dell'obbligo di riservatezza posto dall'art. 15 del presente capitolato;
- e) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- f) sospensione o interruzione del servizio da parte del Broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- g) l'aver commesso, nel corso di un anno, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate con le modalità riportate nel secondo capoverso del presente articolo.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente in forma di lettera raccomandata/PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

In caso di risoluzione, al broker saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni e in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

Art. 15

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023, è fatto assoluto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Per la cessione dei crediti si applica l'art. 120 d.lgs. 36/2023. In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

E' vietata, a pena nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Non è consentito il subappalto.

ART. 16

AVVALIMENTO

In merito al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo richiesti, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 104 del d.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dal disciplinare di gara..

ART. 17
FORMA E SPESE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato per iscritto. Le spese, tutte, derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto sono a carico del Broker (bolli, diritti, etc...).

ART. 18 – DUVRI

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale. Inoltre il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

ART. 19
CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Ove dovessero insorgere delle controversie tra Amministratore Comunale ed il Broker in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il broker non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'A.C., in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 20
SPESE ED ONERI ACCESSORI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.

ART. 21
**CONDIZIONE RISOLUTIVA E DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART. 1
DEL DECRETO LEGGE N. 95/2012**

Il presente contratto è sottoposta, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DI 95/2012, convertito con modifiche dalla L 135/2012, a condizione risolutiva nel caso di disponibilità, nel corso della durata del contratto, di una convenzione stipulata da CONSIP. Ai sensi dell'articolo 1 comma 13 del DI 95/2012, convertito con modifiche dalla L 135/2012, nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto, il

Comune di San Lazzaro di Savena ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo

pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP SPA. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da CONSIP SPA., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 19 n. 488.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice della Privacy" e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune di San Lazzaro di Savena. L'accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto del disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).

Il Comune di San Lazzaro di Savena ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti degli interessati, all'indirizzo email: dpo@comune.sanlazzaro.bo.it

ART.23

Osservanza del DPR nr. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 nr. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso DPR. A tale fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16/04/2013 nr. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 24 **DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla legislatura vigente in materia di:

- Codice dei contratti: D. Lgs. 36/2023;
- Codice delle assicurazioni private: D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche;
- Regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa: Regolamento ISVAP 5/2006;
- Codice Civile.
- Legge 241/1990.